



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



Al Consigliere delegato - legale rappresentante dell'Ente Luglio musicale trapanese

Dr. Ermenegildo Ceccaroni

alla Responsabile dell'Ufficio amministrativo nonché RPCT

all' Organismo monocratico Indipendente di Valutazione

lugliomusicaletrapanese@pec.it

Fasc. UVIF n. 5181/2020

Oggetto.

Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti dell'organo monocratico indipendente di valutazione dell'Ente Luglio musicale trapanese.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 62572 del 20/08/2020 è pervenuta una richiesta di parere da parte del consigliere delegato dell'Ente Luglio musicale trapanese in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti del soggetto selezionato a ricoprire l'incarico di Organo monocratico indipendente di valutazione, in quanto fa parte, in qualità di socio, di una società a responsabilità limitata tra professionisti, alla quale società partecipa anche il coniuge della responsabile dell'ufficio amministrativo nonché RPCT dell'ente musicale.

UFFICIO VIGILANZA
SULL'IMPARZIALITÀ DEI
FUNZIONARI PUBBLICI

T +39 06 367231

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma



Diritto.

1. Sulla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013. Esclusione.

La fattispecie prospettata attiene alla presunta sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità in capo al soggetto che è stato selezionato quale Organo indipendente di valutazione dell'Ente Luglio musicale trapanese, in quanto socio di una società di professionisti di cui fa parte il coniuge della responsabile dell'ufficio amministrativo nonché RPCT dell'ente musicale stesso.

Occorre premettere che la competenza di questa Autorità attiene alla verifica della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconfiribilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013.

La situazione prospettata non comporta la violazione di una delle ipotesi di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, perché l'incarico di componente dell'OIV è sottratto al perimetro soggettivo di applicazione del menzionato decreto.

L'Autorità con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016 ha chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto legislativo n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

L'incarico in questione non è, dunque, contemplato dalla normativa in esame, né come "incarico di destinazione" né come "incarico in provenienza".

2. Sulla sussistenza di un conflitto di interessi.

Occorre valutare se quanto segnalato, pur non integrando un'ipotesi di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013, possa integrare un'astratta fattispecie di conflitto di interessi.

Si premette che, in materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato (cfr. *ex plurimis* la Relazione al Parlamento del 2018, per l'anno 2017, pag. 83), questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L'intervento dell'ANAC ha una funzione preminentemente collaborativa; si



svolge, cioè, in forma di ausilio all'operato degli RPCT di ciascun ente. Da ciò deriva che le singole amministrazioni, con lo specifico supporto del RPCT, restano sempre le sole competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari.

Tanto premesso, in un'ottica di leale collaborazione, si evidenzia quanto segue.

In termini generali, la situazione di conflitto di interessi è definita dalla giurisprudenza come "una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che sia contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico funzionalizzato".

Nel nostro ordinamento non esiste, tuttavia, una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi" né una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi di tale fattispecie. In assenza di una norma generale, il PNA 2019-2021 ha chiarito che lo stesso si configuri laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata, anche in astratto, per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto (art. 51 c.p.c., art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art.53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013, art. 6 bis l. n. 241/1990).

Nel contesto descritto, un ruolo di primaria importanza è svolto dalle statuizioni previste dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

La normativa che viene in rilievo è quella prevista dagli artt. 6, co.2 e 7 del d.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i quali rispettivamente dispongono che "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, (del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado). Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici" e che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il



dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Pertanto, il legislatore ha ritenuto che unicamente i rapporti personali individuati dalle suddette norme siano sintomatici di una situazione di conflitto di interessi tale da far ritenere, in via presuntiva, pregiudicata l'imparzialità del dipendente.

Nel caso in esame, il segnalato rapporto di conoscenza indiretta tra il membro dell'OIV e il RPCT dell'Ente Luglio musicale non è di per sé idoneo a generare una situazione di conflitto di interessi, in quanto non rientra in nessuna delle situazioni individuate dal legislatore.

Giova rilevare che in materia di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso, fattispecie in parte assimilabile a quella oggetto di parere, in quanto si tratta anche in tal caso di un rapporto tra giudicante e giudicato, tanto la giurisprudenza amministrativa quanto quella di Anac ritiene che " i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789, confermato da TAR Piemonte, Torino, 16.05.2019, n. 601)".

In conclusione nel caso in esame, non può desumersi che il rapporto di conoscenza segnalato sia da solo sufficiente a generare una situazione di conflitto di interessi.

Solo dall'accertamento, nel caso concreto, di specifici indici di intensità e rilevanza dei segnalati rapporti personali, di cui, nell'attuale istruttoria non si ha alcuna evidenza, potrebbero eventualmente venire in rilievo le "gravi ragioni di convenienza" richiamate dall'art. 7 DPR 62/2013 quale categoria indefinita di situazioni rispetto alle quali è opportuno che il dipendente si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze, quali, ad esempio, il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.



Si rimette, dunque, alla prudente valutazione dell'Amministrazione competente la concreta valutazione in ordine all'esistenza, nel caso di specie, di ulteriori e specifiche ragioni che inducono ad ipotizzare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, ovvero di gravi ragioni di opportunità idonee ad alterare l'imparzialità richiesta all'OIV nell'esercizio delle proprie mansioni.

Tanto premesso, con la presente si comunica che il Consiglio, nell'adunanza del 25 novembre 2020, ha deliberato di archiviare il fascicolo e di trasmettere le suesposte considerazioni alle SS.VV.

La Dirigente
dell'Ufficio UVIF

Maria Grassini



MARIA
GRASSINI
ANAC
30.11.2020
09:22:48
UTC

Da "protocollo@pec.anticorruzione.it" <protocollo@pec.anticorruzione.it>

A "lugliomusicaletrapanese@pec.it" <lugliomusicaletrapanese@pec.it>

Data lunedì 30 novembre 2020 - 11:53

**FASC UVIF 5185/2020 RICHIESTA DI PARERE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI UN IPOTESI
DI INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DELL'ORGANO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE**

Allegato(i)

segnatura.xml (2 KB)

comunicazione archiviazione_signed.pdf (824 KB)



Da "lugliomusicaetrapanese" <lugliomusicaetrapanese@pec.it>
A "anticorruzione protocollo" <protocollo@pec.anticorruzione.it>
Data martedì 22 settembre 2020 - 10:39

QUESITO

URGENTE!!!

Si reitera la richiesta avanzata in data 20 agosto 2020 - accettazione ticket 2020082088002995

Quest'Ente, avendo espletato una procedura di selezione finalizzata alla designazione di un Organismo di Vigilanza monocratico esterno, ha preso atto della dichiarazione resa al Consiglio d'Amministrazione dalla responsabile dell'ufficio amministrativo dello stesso, alla quale è attribuita, tra l'altro, anche la funzione di RPC, che il soggetto selezionato in base ad apposito Avviso Pubblico per ricoprire l'incarico in argomento è socio del di lei marito in una s.r.l. tra professionisti. Il soggetto selezionato a ricoprire l'incarico "de quo" svolgerebbe, però, la funzione di O.d.V. in qualità di professionista, con propria autonoma partita IVA e non già con quella della cennata s.r.l.. Tanto premesso, si pongono a codesta Autorità i seguenti quesiti: QUESITO 1): considerato quanto sopra esposto, sussiste una situazione di incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della funzione di RPC? QUESITO 2): per le medesime ragioni di cui sopra, sussiste una situazione incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della propria mansione di responsabile dell'ufficio amministrativo dell'Ente?

Il Consigliere Delegato
Ermenegildo Ceccaroni

Allegato(i)

documento identita e codice fiscale consigliere delegato.pdf (699 KB)

Re: [Ticket#2020082088002995] Responsabile del Procedimento

cc_noreply@anticorruzione.it <cc_noreply@anticorruzione.it>

20 agosto 2020 12:23

A: segreteria@lugliomusicale.it

Gentile Ermenegildo Ceccaroni,

con riferimento alla richiesta in oggetto, La informiamo che non è stato possibile eseguire la rettifica in quanto la richiesta non è stata sottoscritta dal responsabile della procedura.

La invitiamo, pertanto, a ritrasmettere l'istanza utilizzando il format pubblicato nella sezione "Modulistica" del Portale dell'Autorità all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/RichiestaModificaSIMOG>.

La richiesta compilata e la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del responsabile che ha creato la procedura devono essere allegate al modulo "Scrivi al Contact Center" della sezione "Comunica con l'Autorità" del Portale dell'Autorità, disponibile all'indirizzo <http://supportcenter.anticorruzione.it/> (Tematica: "Altri servizi informatici del Portale dell'Autorità" - Dettaglio: "Modifica dati SIMOG").

Si prega di non rispondere a questa comunicazione, poiché proveniente da un indirizzo non abilitato a ricevere e-mail.

La Sua richiesta è stata registrata con il numero riportato nell'oggetto della presente comunicazione, che dovrà sempre essere indicato nell'eventuale ulteriore corrispondenza o nei successivi contatti relativi all'istanza in oggetto.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Contact Center al numero verde 800-896936, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, oppure attraverso il modulo "Scrivi al Contact Center" della sezione "Comunica con l'Autorità" del Portale Anac disponibile all'indirizzo <http://supportcenter.anticorruzione.it/>.

Cordiali saluti,

Autorità Nazionale Anticorruzione

Messaggio relativo al ticket numero 2020082088002995

DENOMINAZIONE ENTE/IMPRESA: Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione

CODICE FISCALE ENTE/IMPRESA: 01141350817

Descrizione richiesta:

Quest'Ente, avendo espletato una procedura di selezione finalizzata alla designazione di un Organismo di Vigilanza monocratico esterno, ha preso atto della dichiarazione resa al Consiglio d'Amministrazione dalla responsabile dell'ufficio amministrativo dello stesso, alla quale è attribuita, tra l'altro, anche la funzione di RPC, che il soggetto selezionato in base ad apposito Avviso Pubblico per ricoprire l'incarico in argomento è socio del di lei marito in una s.r.l. tra professionisti. Il soggetto selezionato a ricoprire l'incarico "de quo" svolgerebbe, però, la funzione di O.d.V. in qualità di professionista, con propria autonoma partita IVA e non già con quella della cennata s.r.l.. Tanto premesso, si pongono a codesta Autorità i seguenti quesiti: QUESITO 1): considerato quanto sopra esposto, sussiste una situazione di incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della funzione di RPC? QUESITO 2): per le medesime ragioni di cui sopra, sussiste una situazione incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della propria mansione di responsabile dell'ufficio amministrativo dell'Ente?

20/08/2020 12:21 - CCCRNG50E24L331F ha scritto:

Tematica richiesta: Altri servizi del Portale dell'Autorità
Dettaglio richiesta: Quesiti di ordine generale

